

**CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72,
COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA N.5/2006**

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A. essere residente in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità della Valle di Sole;
- B. avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025;
- C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione e formazione essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio d'indirizzo di studi;
- D. sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E. appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'allegato A).
- F. per i minori in affidamento presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E).
- G. non avere chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

La domanda di assegno di studio, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è redatta utilizzando il modello predisposto.

La medesima deve essere presentata presso la Comunità della Valle di Sole entro e non oltre il termine del **giorno 28 novembre 2024**.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3. effettivamente sostenute, dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF contenuta nell'allegato A) e del merito scolastico.

Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	26
DISCRETO	7,0	35
BUONO	8,0	39
DISTINTO	9,0	47
OTTIMO	10,0	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2023/2024, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

È cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. È posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità della Valle di Sole approva la graduatoria definitiva dei beneficiari.

L'assegno di studio spettante in base alla graduatoria, viene liquidato a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

IMPORTANTE

Si precisa che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide ed ammesse in graduatoria, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'esito della domanda, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi per merito scolastico e dei punteggi per condizione economica familiare, nonché il calcolo dell'importo dell'assegno, eventualmente rideterminato ai sensi del precedente paragrafo, sarà comunicato solo successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria.